# REGOLAMENTO (CE) N. 277/95 DELLA COMMISSIONE

**del 10 febbraio 1995**

**relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3071/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (primo semestre del 1995) [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 3243/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 3073/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata e per la carne di bufalo congelata [2], dispone all'articolo 6 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 [4];

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 3243/94 ha fissato a 5 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo semestre del 1995;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 febbraio 1995 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 3243/94 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di marzo 1995 per 1 792 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 62.
[3] GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
[4] GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.